

Apertura di Credito Semplice a Breve Termine

A TASSO VARIABILE PER IMPRESE

Aggiornamento al 7 Settembre 2009



Informazioni sulla Banca

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. - Sede Legale in Via Hoepli, 10 – 20121 Milano
Capitale sociale sottoscritto e versato € 104.000.000
Numero d'iscrizione al Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 00460870348 Partita IVA 06075800158
Codice ABI 3239.1
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5554 Socio Unico, Direzione e Coordinamento: Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.
Sito Internet: www.intesasanpaoloprivatebanking.it

Caratteristiche e Rischi tipici

Struttura e funzione economica

E' un finanziamento a breve termine destinato alle persone fisiche consumatrici (cioè persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) per finanziare le spese e/o gli investimenti sia materiali che immateriali.

Modalità di rimborso del capitale e pagamento degli interessi

Finanziamento "Bullet": in unica soluzione alla data di scadenza del finanziamento e con pagamento posticipato di rate di soli interessi aventi periodicità mensile, oppure trimestrale, oppure semestrale con scadenza delle rate a fine mese, oppure a fine trimestre solare, oppure a fine semestre solare.

Finanziamento con "Piano di ammortamento in linea capitale": mediante pagamento posticipato di rate comprensive di capitale ed interesse aventi periodicità mensile, oppure trimestrale, oppure semestrale con scadenza delle rate a fine mese, oppure a fine trimestre solare, oppure a fine semestre solare.

Gli interessi vengono conteggiati per tutta la durata del finanziamento, utilizzando un tasso variabile in funzione di quanto previsto in contratto.

La tipologia di tasso prefissata (variabile) non può variare nel corso della durata del finanziamento.

Estinzione anticipata totale o parziale

Il debitore può effettuare il rimborso anticipato sia parziale che totale contro il pagamento di un compenso onnicomprensivo stabilito in una misura percentuale sul capitale anticipatamente restituito.

Principali rischi (generici e specifici)

Il principale rischio finanziario che va tenuto presente è la possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;

Condizioni economiche

FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE

Interessi e parametro di indicizzazione: Il tasso di interesse applicato per ciascuna scadenza rateale è dato dalla somma di due componenti: una fissa (espressa in punti percentuali annui e definita "**spread**"); che rappresenta la maggiorazione sul valore del parametro di indicizzazione pattuita in contratto e l'altra -variabile per ogni rata- rappresentata dal valore del **parametro di indicizzazione** applicato a ciascuna rata. Il tasso di interesse varia quindi per ogni rata in relazione all'andamento del parametro di indicizzazione, cioè l'indice di riferimento del mercato monetario a cui viene ancorata la variazione del tasso contrattuale.

Il **parametro di indicizzazione** è l'Euribor a 1/3/6/ mesi (base 365) rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese antecedente quello di decorrenza rata.

Spread massimo applicabile dalla Banca attualmente: 4%

Apertura di Credito Semplice a Breve Termine

A TASSO VARIABILE PER IMPRESE

Aggiornamento al 7 Settembre 2009

Trattamento Tributario: ai sensi e per gli effetti dell'art.1 della Tariffa, parte II, allegata al D.P.R. 26/04/1986 n.131, e successive modifiche e integrazioni, trattandosi di negozio formato mediante scambio di corrispondenza, l'imposta di registro è dovuta, nella misura tempo per tempo vigente, solo in caso d'uso.

Importo minimo finanziabile: € 50.000,00

Compenso per estinzione anticipata totale o parziale: 2% sul capitale anticipatamente restituito

Spese

- di istruttoria :0,40% sull'importo del finanziamento richiesto con un minimo di € 150,00
- per produzione ed invio delle comunicazioni previste dalla Legge: € 2,00 per invio, comprensive delle spese postali;
- per produzione ed invio modulistica: € 0;
- per rilascio duplicato di quietanza o di rimborso anticipato: € 5,00;
- per rilascio certificato di sussistenza credito: € 51,00.

Durate:

Da 6 mesi fino a 18 mesi meno 1 giorno, compreso il periodo iniziale che intercorre tra la data d'erogazione del finanziamento e la fine del mese solare in corso, nel caso di finanziamenti con rata mensile (esempio: data di erogazione 13 gennaio; il periodo iniziale è dal 13 gennaio al 31 gennaio), oppure la fine del trimestre solare in corso, nel caso di finanziamenti con rata trimestrale (esempio: data di erogazione 13 gennaio; il periodo iniziale è dal 13 gennaio al 31 marzo), oppure la fine del semestre solare in corso, nel caso di finanziamenti con rata semestrale (esempio: data di erogazione 13 gennaio; il periodo iniziale è dal 13 gennaio al 30 giugno).

Tasso di mora: Gli interessi di mora verranno stabiliti trimestralmente (dal 1^a gennaio al 31 marzo, dal 1^a aprile al 30 giugno, dal 1^a luglio al 30 settembre, dal 1^a ottobre al 31 dicembre) aumentando del 50%, con arrotondamento del risultato allo 0,05 inferiore, il tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi pubblicato dal Ministero del Tesoro ai sensi della legge n. 108/96 per la categoria di operazioni qualificate come: "anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche", classe di importo oltre euro 5.000.

Tasso effettivo globale medio: rilevato trimestralmente ai sensi della legge sull'usura dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze: categoria di operazione "anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche" classe di importo oltre euro 5.000; per i valori e per il periodo di applicazione si rimanda ai valori espressi per la corrispondente categoria nel Foglio Informativo n.2.05.01.

I.S.C.: (equivalente al tasso effettivo globale medio previsto dall'art. 13 della legge 262/05) Indicatore Sintetico di Costo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. Si tratta di un metodo che consente di calcolare il costo finanziario effettivo di un'operazione creditizia tenendo conto, in particolare, anche delle spese che gravano sulla stessa.

Esempio di **I.S.C.** considerando un Finanziamento "Bullet" di € 100.000,00 con periodicità rata trimestrale della durata di 18 mesi con spese di istruttoria di € 400,00:

<p>Tasso Variabile (erogazione in data 01/08/2009 con tasso Euribor rilevato il 30/07/2009</p> <ul style="list-style-type: none">- Euribor 3 mese (base 365) 0,911% + Spread 4,00%- Tasso Nominale annuo: 4,911%- I.S.C.: 5,304%
--

Apertura di Credito Semplice a Breve Termine

A TASSO VARIABILE PER IMPRESE

Aggiornamento al 7 Settembre 2009

Condizioni contrattuali

Erogazione della somma finanziata

Mediante accredito del relativo importo sul conto corrente intestato al Cliente, con contestuale acquisizione, ove previste, delle garanzie richieste.

Interessi di mora

Su ogni somma dovuta e non pagata, il Cliente deve corrispondere alla Banca gli interessi di mora nella misura indicata in contratto dal giorno di scadenza al saldo.

Estinzione anticipata

Il Cliente ha facoltà, esercitabile in ogni momento, di estinguere, in tutto o in parte, il finanziamento, corrispondendo alla Banca un compenso, nella misura concordata, paramentato al capitale restituito anticipatamente.

Decadenza, risoluzione e recesso

Qualora il Cliente non provveda al puntuale adempimento degli obblighi assunti, ovvero si verificano nella di lui sfera patrimoniale fatti tali da pregiudicarne la capacità di rimborso (a cui sono convenzionalmente parificate le ipotesi di cui all'art.1186 del c.c.), la Banca potrà, a seconda dei casi, dichiararlo decaduto dal beneficio del termine, far valere la risoluzione di diritto del contratto oppure recedere da esso, e, quindi, richiedere la restituzione di quanto tutto dovuto per capitale, interessi anche di mora maturati ed accessori entro due giorni lavorativi bancari dal ricevimento della relativa comunicazione. Su tale importo complessivo potranno maturare interessi di mora nella misura sopra indicata; su questi ultimi interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica. I principali obblighi contrattuali del cliente, oltre a quello di pagare puntualmente l'intero importo delle rate, sono contenuti all'art.6 e consistono: nell'inviare alla Banca il bilancio d'esercizio regolarmente approvato nonché l'ordine del giorno di eventuali assemblee straordinarie e, poi, il relativo verbale; nel fornire alla Banca, ove richiesti, documenti, notizie e dati sulle proprie condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie; nel comunicare senza indugio alla Banca ogni evento che possa alterare in senso negativo dette condizioni o comunque pregiudicare la propria capacità operativa o di rimborso; l'inadempimento dell'obbligo di inviare alla Banca il bilancio d'esercizio regolarmente approvato nonché l'ordine del giorno di eventuali assemblee straordinarie e, poi, il relativo verbale, potrà costituire causa di risoluzione espressa del contratto solo decorsi 15 giorni dal ricevimento della lettera di costituzione in mora inviata dalla Banca. L'art.7 del contratto di finanziamento elenca dettagliatamente le varie ipotesi che legittimano il recesso, la risoluzione espressa o la dichiarazione di decadenza del debitore dal beneficio del termine da parte della Banca: per la risoluzione espressa e la decadenza dal beneficio del termine si veda infra; per quanto invece concerne le ipotesi che legittimano il recesso della Banca si ricordano: la convocazione di assemblea per deliberare la messa in liquidazione della società; la fusione, scissione ed il conferimento d'azienda o di ramo d'azienda non previamente autorizzate per iscritto dalla Banca; la richiesta di ammissione o l'istanza di sottoposizione a procedure concorsuali; l'esistenza di formalità pregiudizievoli, ancorché comunicate, quali sequestri, pignoramenti, decreti ingiuntivi, ecc.; l'inadempimento di obbligazioni di natura creditizia, finanziaria o di garanzia; la decadenza dal beneficio del termine, la risoluzione o il recesso - imputabili alla parte finanziata - rispetto ad altri finanziamenti, anche erogati da terzi; l'inadempimento dell'obbligo di tenere acceso il conto corrente di cui sopra o di pagare le spese e gli oneri fiscali.

In caso di risoluzione per mancato pagamento, sull'importo complessivamente dovuto matureranno interessi di mora nella misura prevista all'art. 4.

Modifica delle condizioni

La Banca si riserva la facoltà di modificare le spese indicate in contratto, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli, le prescrizioni di cui all'art. 118 del T.U. e successive modifiche ed integrazioni.

Apertura di Credito Semplice a Breve Termine

A TASSO VARIABILE PER IMPRESE

Aggiornamento al 7 Settembre 2009

Solidarietà degli obblighi assunti

Le obbligazioni sono assunte dal Cliente ed eventuali garanti per sé, successori ed aventi causa, solidalmente ed indivisibilmente fra tutti.

Reclami

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della stessa e, qualora non sia stata fornita risposta nel termine di 60 giorni – o 90 giorni in caso di reclamo relativo ai servizi d'investimento – ovvero la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al cliente oppure non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il cliente può fare ricorso all'Ombudsman-Giuri bancario, sempreché l'oggetto della controversia non sia superiore a 50.000,00 Euro e la stessa non sia già stata portata all'esame dell'Autorità Giudiziaria, o di un collegio arbitrale, o di un Organismo Conciliativo.

Legge applicabile e foro competente

Il contratto è soggetto alla legge italiana e per qualunque controversia discendente dalla sua interpretazione e/o esecuzione è competente anche il foro di Milano.

Informativa sulla cosiddetta “portabilità” dei mutui, delle aperture di credito e di altri contratti di finanziamento.

Il Cliente ha diritto di avvalersi della “portabilità” tramite surroga, ai sensi dell'art. 8 D.L. 31.01.2007 n. 7 come modificato dalla Legge di conversione n. 40 del 2.04.2007 e dalla Legge finanziaria n. 244 del 24.12.2007. Tale legge dispone che l'intestatario di un contratto di mutuo, di apertura di credito o altro contratto di finanziamento stipulati con intermediario bancario o finanziario, possa ottenere da altro intermediario un mutuo finalizzato al pagamento del debito derivante dai contratti sopra citati, surrogando il nuovo intermediario mutuante nei diritti e nelle garanzie del vecchio intermediario. L'operazione, oltre a consentire vantaggi fiscali (esenzione dall'imposta sostitutiva sul nuovo mutuo, mantenimento della possibilità di detrarre gli interessi passivi e gli altri oneri accessori di cui eventualmente beneficiava il finanziamento originario), permette al Cliente di esercitare la facoltà di surroga eliminando le penali o altri oneri di qualsiasi natura a suo carico relativamente all'estinzione del precedente finanziamento e all'accensione del nuovo finanziamento.

Tutti i Clienti titolari di contratto di mutuo, di apertura di credito o altro contratto di finanziamento hanno diritto di trasferirlo presso altro intermediario (cosiddetta “portabilità passiva”).

Nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente di avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo (Comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 come modificato dall'art. 2, comma 3 della Legge n. 102 del 03.08.2009).

Apertura di Credito Semplice a Breve Termine

A TASSO VARIABILE PER IMPRESE

Aggiornamento al 7 Settembre 2009

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Ammortamento	Processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
Euribor	Tasso per depositi interbancari in Euro calcolato dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) . Il tasso è diffuso sul circuito telematico Bridge Telerate ovvero, in assenza, sul circuito Reuters e di norma pubblicato, il giorno successivo, su "Il Sole 24 Ore".
I.S.C. (equivalente al tasso effettivo globale medio previsto dall'art. 13 della Legge 262/05)	<p>E' un indicatore sintetico del costo del credito, calcolato sulla base dell'anno civile ed espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso.</p> <p>Nel calcolo dell'I.S.C. (equivalente al tasso effettivo globale medio previsto dall'art. 13 della Legge 262/05) sono ricompresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rimborso del capitale; - il pagamento degli interessi; - le spese di istruttoria; - di revisione del finanziamento; - di apertura della pratica del credito; - le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate (se stabilite dal creditore); - le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore; - il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo (se necessaria per l'ottenimento del credito); - ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.
Interessi di mora	Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate
Parametro di indicizzazione	Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità all'uopo indicate
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del prestito con l'indicazione delle composizione delle singole rate
Preammortamento/Periodo iniziale	Periodo iniziale del prestito che intercorre dalla data di erogazione del finanziamento fino all'inizio della prima rata intera. Nel periodo iniziale la rata è costituita dalla sola quota interessi calcolata per questa frazione di periodo.
Rata	Pagamento che il Cliente effettua periodicamente per la restituzione del prestito secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili oppure trimestrali oppure semestrali). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il prestito;
Spese di istruttoria	Spese per l'analisi di concedibilità del prestito
Tasso fisso	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento
Tasso iniziale	Tasso sul periodo di preammortamento, cioè per il periodo che va dal momento di erogazione del mutuo all'inizio dell'ammortamento dello stesso
Tasso variabile	Il tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificamente indicati nel contratto
Tasso Effettivo Globale Medio	Media aritmetica dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corretta per la variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'eurosistema ai sensi dell'art. 2, comma 1 e 2 della Legge 108/1996